

Letto, approvato e sottoscritto
Sindaco - Presidente dell'Assemblea Consiliare
F.to Avv. Pasquale Brenca



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Silvana Mele

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, del T. U. E. L. n° 267 / 2000, VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 8 FEB. 2018;

Dalla Residenza Comunale, 8 FEB. 2018



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Silvana Mele

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio.

Dalla Residenza Comunale, 8 FEB. 2018



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Silvana Mele

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione E' STATA AFFISSA all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 8 FEB. 2018, come prescritto dall'art. 124, comma 1°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000), ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, del T. U. E. L. n° 267 / 2000). -

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Silvana Mele



Dalla Residenza Comunale, _____

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N° **03** del Reg.

Data: **22/01/2018**

OGGETTO: **Risposta** in Consiglio a "interrogazione della Consigliera Rosaria Corvino - questione **Farmacia**". -

L'anno Duemiladiciotto (2018), il giorno **Ventidue (22)**, del mese di **Gennaio**, alle ore **16,00**, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto;

Alla **Seconda** convocazione in **Sessione Straordinaria**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Componenti	Presenti	Assenti	
Avv Pasquale Brenca	X		Assegnati n.: 7
M.Ilo Alessandro Marchese		X	In Carica n.: 7
Leonardo Amendola	X		Presenti n°: 5
Tullio Andresano		X	Assenti n°: 2
Franco Martino	X		
Rosaria Corvino	X		
Vincenzo Luciano	X		
			Assenti i Signori:
			M.Ilo Alessandro Marchese - Sig. Tullio Andresano

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

Presiede l'avv. Pasquale Brenca, nella sua qualità di **Sindaco** - Presidente dell'Assemblea Consiliare;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4.a, del T. U. E. L. n° 267 / 2000), il Segretario Comunale Dott.ssa Silvana Mele;

La **seduta** è **Pubblica**;

Il **Presidente** dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione i responsabili delle aree interessate hanno espresso il proprio parere, come di seguito riportato:

AREA INTERESSATA	AREA FINANZIARIA
SI DA' ATTO che sulla presente proposta di deliberazione non è richiesto il parere del Responsabile dell'Area Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica. -	SI DA' ATTO che sulla presente proposta di deliberazione non è richiesto il parere del Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità contabile. -
Dalla Residenza Comunale, 22/01/2018	Dalla Residenza Comunale, 22/01/2018

INTERROGAZIONE DOTT.SSA CORVINO

La Consigliera **Corvino** dà lettura della propria interrogazione:

In data **13 OTTOBRE 2017** con nota n. 3383, il Dott.re Antonio Apicella titolare della Farmacia unica operante nell'ambito del Comune di Aquara, comunicava al Sindaco che, essendo stato assegnatario a concorso della titolarità della sede farmaceutica del Comune di Eboli (SA), per incompatibilità sopraggiunta, avrebbe rinunciato a breve alla titolarità della farmacia corrente in questo Comune;

In data 15/12/2017, ovvero, a distanza di 63 giorni, veniva emanata l'Ordinanza Sindacale n. 4156, nelle more della futura assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti, in cui il Sindaco dichiarava di non voler istituire un Dispensario Farmaceutico, nominando la Dott.ssa Cammarano Danila Biagina, nata a Lodi (LO) il 06/01/1980, iscritta all'albo dei Farmacisti della Provincia di Salerno al n. 2247," .. a **provvedere, con effetto immediato, fino a quando la regione Campania non avrà attivato l'esercizio, all'erogazione del servizio farmaceutico in questo Comune;**

Premesso che la legislazione farmaceutica disciplina l'esercizio temporaneo delle sedi farmaceutiche vacanti, nelle more della loro futura assegnazione in via definitiva disponendo in alternativa le seguenti soluzioni:

1. l'istituzione di dispensari farmaceutici, a norma dell'art. 1, comma 3 della Legge n. 221/1968, come sostituito dall'art. 6 della legge n. 362/1991 ed integrato dalla LR n. 5/2013, che dovranno essere assegnati " con preferenza" al titolare della farmacia più vicina;
2. oppure l'affidamento delle farmacie in gestione provvisoria, a norma dell'art. 129 dei T.U. n. 1265/1934 e secondo le modalità previste dall'art. 1 della Legge n. 48/1990, a favore di coloro che sono risultati idonei all'ultimo concorso per l'assegnazione di farmacie vacanti o di nuova istituzione, secondo l'ordine di graduatoria.

Considerato che il Sindaco con l'atto emanato ha sonoramente violato le su richiamate norme;

INTERROGA

Per conoscere:


- A. Le motivazioni per le quali il Sindaco non ha predisposto in tempo gli atti per la continuità del servizio farmaceutico, sapendo della sospensione dell'attività da parte del Dott.re Apicella già in data 13 Ottobre 2017, evitando così la sospensione dell'attività dal 18/12/2017 al 26/12/2017, e, ricorrendo, successivamente, all'Istituto dell' Ordinanza che si è configurata, strumentalmente, per il solo fatto di non aver attivato tempestivamente le procedure corrette e legittime;
- B. Come mai non ha aderito alla richiesta del titolare della farmacia più vicina del Comune di Ottati, il quale con nota n. 3944 del 1/12/2017, contrariamente a quanto afferma il Sindaco nella motivazione a base dell'ordinanza, aveva dato la disponibilità ad assumere la gestione del Dispensario Ordinario assicurando un'apertura piena e per tutta la settimana, al fine di garantire la continuità assistenziale di tutta la cittadinanza;
- C. E, qualora avesse optato, come è avvenuto, per una gestione provvisoria, come mai non sono state rispettate le norme procedurali, di cui al punto 2 della premessa, ossia, trattandosi di un pubblico servizio, non ha adottato un oggettivo sistema di scelta, attingendo, ovvero, consultando la graduatoria regionale in essere;

- D. per sapere come mai la scelta della sede è caduta (è un caso?) a favore di un locale di proprietà della famiglia del Vicesindaco, senza con ciò entrare nel merito dei requisiti di idoneità;
- E. Sulla base di quanto innanzi, se sia il caso di attivare l'istituto dell'autotutela e di rimuovere gli abusi di cui sopra riferiti.

CHIEDE

la risposta alla presente interrogazione nella seduta del Consiglio Comunale da tenersi nei termini di Legge.

Aquara, 28/12/2017



Prende la parola il Sindaco, ringraziando innanzitutto la Consigliera **Corvino**, che ha consentito di creare un dibattito sulla questione della farmacia; e di spiegare come si sono svolti i fatti nel suo concreto verificarsi. Spiega che vuole dare una spiegazione sommaria in generale e poi leggere i singoli riscontri dati ai vari punti che lei ha chiesto. In primo luogo, il Dott. Apicella è diventato assegnatario di una sede farmaceutica ad Eboli. Ha comunicato semplicemente un decreto di assegnazione; però ogni azione, comportamento da parte di questa Amministrazione o comunque degli organi competenti (che io cercherò di far capire essere la Regione) scatta tecnicamente solo quando quella sede è da considerarsi vacante. Prima di allora non può essere preso alcun provvedimento. C'è stata la chiusura di una farmacia ed in pochissimi giorni, con un provvedimento di cui oggi si contesta la forma e la legittimità, abbiamo assicurato la riapertura della farmacia, con l'unico scopo di assicurare il servizio farmaceutico, con condizioni di concretezza, pienezza ed efficienza. L'unico interesse è stato quello di assicurare un servizio indispensabile alla comunità di Aquara e soprattutto alle fasce più deboli. Quindi la sostanza dei fatti è che la farmacia ha ripreso a funzionare; e ciò è stato fatto con lo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente; altrimenti non sarebbe stato possibile garantire un servizio farmaceutico con le stesse modalità con cui veniva attuato precedentemente. Infatti la legge prevede diverse strade in caso di sede farmaceutica vacante: assegnazione da parte della Regione (poiché il soggetto competente a decidere chi sarà l'assegnatario finale è la Regione ed il Comune non ha competenze dirette ed immediate su queste materie, che riguardano la sanità pubblica), che può attivare la procedura per l'assegnazione definitiva e nelle more dell'assegnazione definitiva può attivare la assegnazione provvisoria; dispensario farmaceutico; e l'esercizio del diritto di prelazione, che consente ad un Comune di acquisire la titolarità di una farmacia, che è cosa diversa dalla gestione. Di fronte ad una situazione del genere è stato deciso, per evitare di perdere tempo, di emettere una ordinanza contingibile ed urgente, ritenendo che sussistessero ragioni di urgenza attinenti alla materia della sanità pubblica, che ravvisa in concreto un evidente interesse pubblico. Quindi l'unica alternativa possibile era il dispensario, rispetto all'assegnazione regionale, che comunque ci sarà, se il Comune non intende esercitare la prelazione e in ogni caso si intende esercitare la prelazione, cioè acquisire la farmacia. Il dispensario però, come dice la legge e ribadito dalla nota regionale ricevuta, è una struttura e non una farmacia vera e propria, destinata alla distribuzione di medicinali di uso comune, non prevede un farmacista responsabile, che chiaramente dovrà essere lo stesso della farmacia principale e la precarietà del dispensario farmaceutico incide necessariamente sulle dotazioni farmaceutiche, che devono essere limitate. In sostanza il dispensario dispone di un magazzino farmaceutico limitato. Quindi era una soluzione possibile, ma in tal modo non sarebbe stata assicurata una erogazione del servizio farmaceutico piena, completa ed efficiente. Per queste ragioni, nelle more della assegnazione da parte della Regione, si è fatto ricorso allo strumento dell'ordinanza, che è uno strumento atipico per questa materia, ma che si utilizza quando ricorrono le ragioni di urgenza, che in questo caso il Sindaco ha ritenuto sussistessero, proprio perché il dispensario è una struttura non dotata di propria autonomia, con un magazzino limitato e che non

avrebbe reso un servizio efficiente. Si è optato per una farmacia vera e propria. Inoltre il dispensario non è soggetto agli stessi turni a cui è soggetta la farmacia principale che avrebbe dovuto, in linea teorica, istituire il dispensario. Inoltre la sede poteva essere dichiarata tecnicamente vacante solo nel momento in cui il Dott. Apicella ha dichiarato la rinuncia e la chiusura; ed è da quel momento che si innescano tutte le conseguenze derivanti dall'incompatibilità e la necessità di adottare tutti i provvedimenti conseguenti, non prima. Il Dottor Apicella ha fatto tale comunicazione al Comune in data 14 Dicembre, con nota prot. N. 4126, che era un venerdì, indicando come ultimo giorno di apertura il 16 Dicembre. Quindi è stata emessa l'ordinanza il giorno che precedeva il giorno di chiusura. Il dato sostanziale è che la farmacia funziona. Chiaramente chi sta gestendo la farmacia adesso non ha acquisito alcun diritto o preferenza rispetto ad ogni altra scelta ed appena arriverà il provvedimento di assegnazione andrà via, con la revoca dell'ordinanza.

Interventi scomposti dal pubblico.

Alla data di adozione dell'ordinanza erano pervenute in Comune tre manifestazioni di interesse: quella della farmacia di Ottati, che si rendeva disponibile limitatamente ad esercitare il dispensario, ed è stato escluso per le ragioni descritte pocanzi; poi quella di una s.r.l. con sede a Laurino e poi la destinataria dell'ordinanza. Infine il Sindaco si dice convinto che se non si fosse trattato di locali di proprietà della famiglia del Vicesindaco non sarebbe stato sollevato alcun polverone.

Fatto il quadro generale, il Sindaco prosegue con il dare riscontro, punto per punto, alla interrogazione della Consigliera Corvino, leggendo e analizzando la propria risposta scritta, che viene allegata alla presente, per farne parte integrante e sostanziale.

Il Sindaco specifica che l'assegnazione provvisoria è l'alternativa, sempre di competenza regionale, alla assegnazione definitiva e prevede che si attinga dalla graduatoria regionale, tra i nominativi utilmente collocati; ma siamo sempre nelle misure ordinarie e se avessimo dovuto attendere la comunicazione del nominativo da parte della Regione si sarebbe perso tempo, il che era incompatibile con le ragioni di urgenza dell'ordinanza. Con tale procedura, aggiunge, nessun cittadino di Aquara avrebbe potuto ottenere l'assegnazione. La procedura adottata è stata adottata anche da altri Comuni del Cilento (Monteforte Cilento e Calabritto) e da nessun'altra parte si è verificato ciò che si è verificato qui, perché in tutti questi paesi l'interesse preminente pubblico alla continuità di una assistenza farmaceutica completa. La procedura attivata non è inventata; ma ci sono sentenze che ne hanno riconosciuto la legittimità (Tar Salerno, in una ipotesi speculare). L'unico soggetto che può ritenersi leso è il titolare della farmacia di Ottati, che aveva manifestato il proprio interesse alla istituzione del dispensario. Il Sindaco prosegue mostrando la propria nota scritta con cui, informando la Regione della propria iniziativa, sollecitava l'attivazione della procedura per l'assegnazione. Il Sindaco dà lettura della nota Regionale. Infine, riguardo all'ultimo punto, attinente alla ubicazione nei locali di proprietà del vicesindaco, il Sindaco precisa innanzitutto che la dott.ssa Cammarano è iscritta all'Ordine dei Farmacisti ed ha acquisito l'idoneità con la pratica per due anni certificata dall'Asl di competenza; poi prosegue specificando che (come da nota di cui dà lettura) c'è un contratto di locazione in essere con la precedente sede farmaceutica fino a marzo 2018 e questo ha spinto la dott.ssa Cammarano a cercare un altro immobile. Questo rientra nella sfera privata ed il Vicesindaco è libero di locare un immobile, così come il proprietario del precedente locale è libero di locare nuovamente o meno alla prossima sede. Il locale del Vicesindaco in cui attualmente si sta erogando il servizio farmaceutico è idoneo e agibile.

Interviene la Consigliera Corvino, per replicare alla risposta alla propria interrogazione. Inizia ribadendo che la risposta data dal Sindaco in realtà verte sempre e solo su una questione, che non è quella che è stata messa in evidenza con l'interrogazione, perché il Sindaco vuole far capire che questa sua ordinanza è stata un atto eroico, perché altrimenti si sarebbe rischiato di non avere più nemmeno la farmacia. La Consigliera vuole fare chiarezza e chiedere al Sindaco per quale motivo era necessario questo atto così forzato, che ha delle conseguenze preoccupanti, in quanto passa il messaggio che in questo Ente ormai si può tutto, senza limiti, senza un inizio e una fine. In questo settore c'è una legislazione e una disciplina, mentre il Sindaco ha creato confusione per alimentare gli interessi di pochi e non di tutti, senza dare la soddisfazione di espletare le proprie funzioni anche alle professionalità del territorio;

perché in quel caso, pur di aiutare dei professionisti del territorio, avremmo accettato anche la forzatura. E non era nemmeno necessario, perché c'è la legge che regola tutto. Il Dottor Apicella ha lasciato la sede, in quanto vincitore di altra sede ad Eboli. L'ordinanza contingibile ed urgente è necessaria quando si verificano casi che la legge non disciplina, perché non li riconosce e non li sa regolare; in questo caso, invece, la legge c'è e li disciplina, perché sono casi che avvengono sempre in quella professione. La legge prevede due possibilità per questi casi: dispensario farmaceutico ed assegnazione provvisoria. Il Sindaco ha trovato riduttivo il dispensario farmaceutico, perché distribuisce solo farmaci confezionati; ma non esistono più farmacie che producono farmaci nel proprio laboratorio. Questa farmacia non è una farmacia normale, ma è una farmacia commissariata dall'Ente e una farmacia può essere commissariata solo in due casi, quando c'è l'urgenza e la contingibilità, che in questo caso non ci sono. La contingibilità si verifica quando non c'è una legge che disciplina dalla fattispecie, e qui c'è; mentre l'urgenza si ha quando si verifica un evento calamitoso, il terremoto, l'alluvione, un'epidemia o quando viene interdetto il farmacista. E allora perché avete voluto forzare la mano? Questa è stata una forzatura e lo pensano diverse persone, perché era stato avvisato, dall'ordine dei farmacisti e dai farmacisti che hanno visto ledere un proprio diritto, perché qui si parla di persone che non giocano. Interviene il Sindaco per chiedere alla Consigliera Corvino quale scelta avrebbe fatto. La Consigliera risponde che avrebbe fatto una scelta prevista dalla legge, il dispensario.

La Consigliera Corvino prosegue chiedendo al Sindaco quale criterio ha utilizzato per scegliere tra le manifestazioni di interesse pervenute, cosa che non emerge dalla sua risposta. Chiede, altresì, se ha notato le condizioni del locale in cui viene esercitato il servizio, che definisce un accampamento di guerra, in cui non si svolgono turni e mancano anche i medicinali per i diabetici. Il dispensario farmaceutico, secondo la nuova disciplina sulla liberalizzazione delle farmacie, avrebbe garantito tutti i giorni l'erogazione dei farmaci, facendo anche i turni. Nella attuale farmacia, che la Consigliera definisce non riconosciuta perché commissariata, i turni non sono concessi. Il Sindaco ribatte precisando che se la farmacia ha ottenuto la concessione alla vendita di farmaci dall'Asl, allora è riconosciuta. Il dispensario farmaceutico, prosegue il Sindaco, non è sufficiente, nonostante la Regione abbia evidenziato, con una nota del 22 Dicembre, la possibilità di farvi ricorso. La Consigliera Corvino ribatte, precisando che il Sindaco vuole far passare il proprio atto come l'unico possibile; mentre l'ordinanza sindacale è stata una forzatura, una stortura, che ha imposto al territorio una farmacia sprovvista ed allocata in uno spazio inadeguato. Lo stesso ordine dei farmacisti, con una nota, ha ribadito che non si comprendono le ragioni del commissariamento, in quanto si commissaria una farmacia solo in casi molto particolari.

La Consigliera prosegue con la lettura della propria nota, che si riporta integralmente:

Trovo la risposta del Sindaco alla mia Interrogazione carente, insoddisfacente e strumentale.

Il Sindaco dice la procedura regionale potrebbe impiegare alcuni mesi nel corso dei quali la popolazione di Aquara poteva rimanere sfornita di un'adeguata e completa assistenza farmaceutica con gravi ripercussioni soprattutto per le fasce più anziane e deboli;

Il Sindaco sa di dire il falso, in quanto sa che vi è la legislatura in materia farmaceutica che disciplina e prevede, nei casi in cui vi sono sedi farmaceutiche vacanti nelle more della loro (futura) assegnazione in via definitiva, l'ISTITUZIONE DI DISPENSARI FARMACEUTICI o L'AFFIDAMENTO DELLA FARMACIA in gestione provvisoria a coloro che sono nella graduatoria regionale degli idonei al concorso.

Ad Aquara è pervenuto al protocollo, con nota n. 3944 del 01/12/2017 la disponibilità della Dott.ssa La Vecchia, titolare della farmacia di Ottati, farmacia più vicina ad Aquara, all'apertura di un Dispensario Farmaceutico Ordinario ad Aquara, assicurando un servizio TUTTI I GIORNI della settimana, contrariamente a quello che asserisce il Sindaco, quando dice: ".....il Dispensario non avrebbe assicurato una completa e piena erogazione del servizio farmaceutico".

Inoltre a titolo di informazione dico al Sindaco che ".....con la liberalizzazione delle farmacie, anche per i Dispensari Farmaceutici, il titolare ha la facoltà di garantire un calendario di turni senza limitazioni.

Il Sindaco si aggrappa agli specchi quando dice che "..... il dispensario farmaceutico è una struttura non una farmacia, destinata alla distribuzione dei soli medicinali di uso comune e di pronto soccorso già preconfezionati."

Sindaco le risulta che la Farmacia della passata gestione e quella attuale compongono i farmaci in sede? Anzi, le dirò di più, attualmente la farmacia commissariata non fornisce presidi per i diabetici.

A questo punto chiedo al Sindaco se ci può fornire gli orari della Farmacia, si perché, contrariamente a quanto l'ordinanza sindacale voleva garantire, ossia, l'apertura della stessa tutti i giorni anche con i turni notturni, abbiamo attualmente una farmacia senza una turnazione.

Il Sindaco dice "....." alla data del 15 dicembre 2017, giorno in cui è stata assunta l'ordinanza citata risultavano al protocollo del comune solo tre manifestazioni di interesse all'erogazione del servizio farmaceutico". Oltre alla destinataria dell'ordinanza sindacale Dott.ssa Cammarano, vi era la disponibilità di una società srl con sede a Laurino e quella della titolare della farmacia di Ottati limitatamente alla gestione del dispensario.

Dalla risposta del Sindaco, non emerge quale fosse stato il criterio di scelta che ha spinto il Sindaco a scegliere la Dott.ssa Cammarano e non la Dott.ssa Tosiello di Laurino. In più non si evince dall'ordinanza sindacale se la Dott.ssa Cammarano è nella graduatoria regionale degli idonei al concorso per l'assegnazione di farmacie vacanti o di nuova istituzione, requisito necessario per la gestione di una farmacia;

Il Sindaco dice che con nota n. 0843725 del 21/12/2017 la Regione Campania prendeva atto della sua ordinanza sindacale, ma poi non dice che con nota n. 0847522 del 22/12/2017 la stessa regione Campania invitava il Sindaco a provvedere nelle more della stessa, mediante l'esercizio del Dispensario Farmaceutico;

Il Sindaco dice che si è assunto la responsabilità di ricorrere allo strumento dell'ordinanza sindacale per motivi contingibile e di urgenza. Chiedo al Sindaco dov'era l'urgenza e la contingibilità? Il Sindaco può emettere ordinanze, in materia di igiene e sanità pubblica nei casi in cui vi è carattere contingibile (assenza legislativa) e URGENTE (nei casi di calamità naturale terremoto e alluvioni, guerra, epidemia, interdizione dell'attività professionale del farmacista) e non mi pare che fosse il nostro caso!!!! Nel nostro caso, ossia in attesa della nomina da parte della regione per l'assegnazione della sede farmaceutica in Aquara, la normativa vigente garantisce o il dispensario farmaceutico o l'affidamento in gestione provvisoria a coloro che sono risultati idonei all'ultimo concorso per l'assegnazione di farmacie vacanti.

Il Sindaco sapendo di mentire, vuole far passar il suo atto, come unico atto possibile a garantire il servizio farmaceutico alla popolazione. Questo atto sindacale forzato è inspiegabile e non trova giustificazione alcuna, anzi il Sindaco ha permesso di istituire sul nostro territorio una farmacia approssimativa, sprovvista e allocata in spazio inadeguato. Lo stesso Ordine dei Farmacisti con una nota indirizzata al Sindaco, ribadisce che non si capiscono i motivi del suo ricorso al COMMISSARIAMENTO, in quanto si commissaria una farmacia solo in casi particolari per calamità naturale e in seguito all'interdizione del farmacista.

Il Sindaco dice che "..... analoghi provvedimenti in altri comuni sono stati plauditi dalla popolazione, nel mentre qui alcuni (e le opposizioni) cercano strumentalizzare ingiustamente e per fini biechi"

La mia interrogazione è mossa dalla necessità di evitare che si ricorra sempre in atti amministrativi contro la normativa, impropri, a discapito della qualità dei servizi, nascondendosi sempre dietro all'emergenza che di fatto non c'è. Chiedo al Sindaco se è mai entrato nella farmacia commissariata dall'atto sindacale, e, se riesce ad esprimere un giudizio positivo sulla qualità dell'ambiente e della

funzionalità di essa, in più quale vantaggio ne ha ricavato la popolazione da questa scelta a differenza del Dispensario come la legge prevede?

Il Sindaco nel tentativo di voler far passare il proprio atto come un atto legittimo, fa riferimento ad una sentenza del TAR Campania, sez. staccata di Salerno n.03746 del 12/11/2008 dicendo che trattasi di un caso simile in cui il TAR riconosce la validità dell'ordinanza sindacale del Comune di Stio.

Dalla lettura della sentenza emerge altro, ossia, il TAR sospende l'ordinanza sindacale del Sindaco di Stio con la quale incarica una farmacista per l'erogazione del servizio farmaceutico. Successivamente, il TAR respinge i ricorsi dei farmacisti all'atto deliberativo del consiglio con il quale il Comune di Stio esercitava il diritto di prelazione previsto per legge, per la titolarità della sede farmaceutica. Solo all'atto di prelazione da parte del comune il TAR si è espresso a favore.

Infine il Sindaco dice..... " la normativa di cui alla legge n. 48/90 relativa all'utilizzo delle graduatorie regionali in caso di assegnazione provvisoria, risulta inconfidente e richiamata del tutto impropriamente dalla Corvino"

Il Sindaco dimentica che lui stesso fa riferimento alla legge 48/90 nella propria ordinanza, quindi sta dichiarando che trattasi di una legge impropria da lui evocata.

Sindaco stando ai fatti, anche alla luce dei vari solleciti da parte dell'ordine dei farmacisti e dei diretti interessati quali i farmacisti, chiedo di annullare in autotutela l'atto sindacale, al fine di evitare inutili contenziosi giudiziari che inevitabilmente vedranno lei in prima persona coinvolto.

Quanto alla prelazione della farmacia da parte dell'Ente, il Sindaco non può improvvisare, se bene, se lo sa, che va eseguito un procedimento amministrativo che vede coinvolto anche il Consiglio Comunale, che a tutt'oggi è avvenuto.



Il Sindaco ribatte che la sospensione dell'ordinanza oggetto della sentenza del Comune di Stio riguarda l'esercizio della prelazione, su cui decide il Consiglio. Prosegue ribadendo che se si è contrari all'ordinanza si può fare ricorso al TAR.

La Consigliera Corvino risponde affermando che il Sindaco sa di mentire e che se lei ha nominato impropriamente la legge n. 48/90 allora ha sbagliato anche il Sindaco, in quanto è stata citata all'interno dell'ordinanza. La Consigliera ribadisce che avrebbe voluto un atto legale da parte del Sindaco, in quanto l'ordinanza adottata è forzata ed ha portato al commissariamento di una farmacia, nonostante mancassero gli elementi della urgenza e della contingibilità. La Consigliera prosegue ribadendo che il Sindaco non risponde riguardo al criterio utilizzato per scegliere tra le manifestazioni di interesse pervenute.

La Consigliera Corvino chiede che si venga preso atto e si annulli in via cautelativa l'ordinanza. La legge prevede la possibilità del dispensario; e il Sindaco ha dato alla comunità una farmacia retrograda. Il Sindaco ha fatto una forzatura e la Consigliera Corvino, in quanto tale, chiede che vengano presi provvedimenti. Precisa che la sua intenzione non è quella di far chiudere la farmacia, ma di far adottare gli atti così come previsti dalla legge. Denunceranno questo atto sindacale e ne risponderà in prima persona il Sindaco, insieme agli altri atti illegittimi per cui deve rispondere l'Ente.

Interviene il Consigliere Luciano, precisando di essere consapevole che indubbiamente si sta vivendo un momento difficile e le critiche sono state molte, soprattutto riguardo alla strumentalizzazione dell'intera questione. Si dice convinto del fatto che la legalità è importante, ma che un Consigliere comunale deve occuparsi, ognuno a proprio modo, di dare un servizio pubblico nel modo più tranquillo ed efficiente

Comune di Aquara

Provincia di Salerno

Ufficio del Sindaco

Aquara, 16.01.2018

Questione Farmacia – Risposta interrogazione Corvino.

Al fine di fare chiarezza e di evitare inutili strumentalizzazioni sulla vicenda che ha riguardo l'assistenza farmaceutica nel nostro comune, bisogna riassumere brevemente i fatti così come effettivamente verificatesi.

Quadro generale – breve cronistoria:

Il dott. Apicella, titolare dell'unica sede farmaceutica del comune di Aquara, a seguito dell'assegnazione della nuova sede ad Eboli è divenuto incompatibile a proseguire anche l'esercizio nel nostro comune.

Sicché con nota acquisita al protocollo del comune con n. 4126 del 14 dicembre 2017 comunicava ufficialmente la rinuncia e la chiusura dell'esercizio in Aquara a far data da lunedì 18 dicembre 2017, con ultimo giorno di apertura della farmacia coincidente con **sabato 16 dicembre 2017**.

A seguito della comunicazione formale della rinuncia (e solo a seguito di ciò) la sede di Aquara è divenuta tecnicamente "vacante".

Orbene l'unico ente competente per la nuova assegnazione della sede farmaceutica in titolarità definitiva all'avente diritto, ovvero in gestione provvisoria rimane la REGIONE, la quale ha già attivato la procedura di affidamento in gestione provvisoria.

Tuttavia la **procedura regionale potrebbe impiegare alcuni mesi** nel corso dei quali la popolazione di Aquara poteva rimanere sfornita di un'adeguata e completa assistenza farmaceutica, con gravi ripercussioni soprattutto per le fasce più anziane e deboli.

Pertanto al solo fine di assicurare (nelle more del conferimento della sede da parte della Regione) la continuità dell'erogazione completa dell'assistenza farmaceutica alla popolazione mi sono assunto la responsabilità di ricorrere allo strumento dell'ordinanza sindacale "contigibile ed urgente" (prot. 4156 del 15 dicembre 2017) per sopperire simile lacuna e comunque, si ribadisce, con un'efficacia temporalmente limitata all'intervento provvedimentale Regionale.

La stessa Regione Campania con nota prot. n. 0843725 del 21.12.2017 nell'esplicare di avere attivato la procedura di affidamento in gestione provvisoria ai sensi della legge n. 48 del 1990, in attesa dell'assegnazione definitiva, ha considerato per la durata necessaria all'espletamento

possibile. Trattandosi di un servizio pubblico non può esserci alcuna discrezionalità negli atti, la norma è chiarissima in questi casi. L'ordinanza è una forzatura, uno strumento atipico, che non viene contemplato dalla legislazione farmaceutica. Lui avrebbe fatto scelte diverse, che vanno al di là del dispensario, anche se il dispensario di Ottati offriva un servizio che andava bene oltre e un Sindaco doveva tenerlo presente, così come deve tener presente la graduatoria regionale. Lui avrebbe anticipato la Regione, coinvolgendo un farmacista che era nella graduatoria regionale. Questo non è stato fatto, ma ognuno si assume la responsabilità di quello che fa. Lui proporrebbe al Consiglio di emettere un atto di indirizzi per dire alla Regione Campania di scorrere la graduatoria e di procedere nell'immediato alla nomina di un farmacista in linea con la graduatoria regionale. Quindi propone di fare voti alla Regione in tal senso. Prosegue dicendo che come Amministratore si preoccuperebbe di relazionarsi con il nuovo successivo farmacista, chiedendogli di erogare un servizio evoluto, con un locale attrezzato, possibilità di effettuare analisi del sangue. Ci sono zone in cui questi servizi vengono incentivati dalla parte pubblica e diventano delle piccole eccellenze. Il Consigliere Luciano dichiara di essersi recato in Regione per bene tre volte, per dialogare con la Presidenza e sollecitare affinché si assuma le sue responsabilità e nomi *ad oras* un farmacista, attingendo dalla graduatoria regionale. Immediatamente dopo si dovrebbe chiedere al farmacista di rendere un servizio all'altezza della comunità di Aquara, che potrebbe rendergli anche un notevole riscontro economico. Quindi il Consigliere conclude ribadendo che propone di emettere la delibera contenente i due punti evidenziati.

Interviene il Sindaco, ringraziando il Consigliere per l'intervento propositivo e costruttivo e ribadendo che ha sollecitato la Regione anche lui.

Interviene la Consigliera Corvino, ribadendo che la sua intenzione, nel porre l'interrogazione e chiedere la convocazione del Consiglio non era quella di creare confusione, ma di porre l'attenzione sul fatto che questa Amministrazione è solita adottare atti forzati, che non garantiscono servizi seri. Lei vuole soltanto che gli Amministratori adottino atti legittimi, che non penalizzino i servizi, come è successo in questo caso. Coglie l'occasione, inoltre, per ribadire che il Sindaco ha affermato che la sua intenzione è quella di esercitare la prelazione.

Interviene il Vicesindaco, per precisare come si è svolta la vicenda. Riferisce di essere stato contattato da un conoscente che gli ha indicato il nome del Dottor Gregorio di Laurino come persona interessata a rendere un servizio farmaceutico di eccellenza, nelle more della procedura di nomina da parte della Regione. Ne ha parlato col Sindaco, che, però, nell'emettere l'ordinanza ha ordinato l'erogazione del servizio ad un'altra dottoressa, Danila Biagina Cammarano, che, casualmente è anche amica di sua moglie, vigilessa ad Ottati. La Dottoressa Cammarano ha rilevato subito che l'immobile non era a disposizione, perché oggetto già di un altro contratto di locazione fino al 31 Marzo, ed ha cercato urgentemente un altro immobile in cui esercitare l'attività, per garantire la continuità.

Nasce una discussione tra Vicesindaco e Consigliera Corvino, che sottolinea la circostanza che la dottoressa Cammarano è amica della moglie.

Il Vicesindaco ribadisce che, avendo un locale commerciale e libero, lo ha messo a disposizione, dopo essersi procurato i pareri di agibilità e sanitario. Non sta percependo nemmeno il canone, in vista della provvisorietà. Aggiunge che sta lavorando all'interno della farmacia anche una ragazza di Aquara che ha bisogno. Conclude ribadendo di non aver avuto altri interessi nella vicenda.

Continua la discussione tra Vicesindaco e Consigliera Corvino. Discutono anche con il Sindaco e con il pubblico. Si susseguono interventi animati e scomposti.

Il Sindaco Presidente conclude ribadendo che l'intera vicenda è di competenza regionale e che ci sarà una nomina regionale e che lui si è preoccupato soltanto di garantire un servizio. Dichiara chiusa la seduta alle ore 17,50. -

della stessa, **come valevole l'ordinanza sindacale in questione della quale ha preso atto** (in un caso affatto speculare a quello che ci occupa, anche la Regione Calabria, con nota prot. n. 294515 del 29.09.2016, prendeva atto di un'ordinanza sindacale e ne riconosceva le ragioni di urgenza al fine di assicurare l'erogazione dei servizi farmaceutici ritenuti indispensabili; nello stesso senso anche Tar Campania, sez. staccata di Salerno, n. 03746 del 12.11.2008 che in un caso simile sottoposto al suo esame ha ritenuto sussistere gli elementi per l'emissione dell'ordinanza sindacale contingibile ed urgente).

Difatti (e grazie all'ordinanza *de quo*) la farmacia è stata chiusa solo per pochissimi giorni (sei), corrispondenti ai tempi tecnici necessari alla riapertura. Diversamente sarebbe rimasta chiusa per alcuni mesi, perdendo un servizio fondamentale ed essenziale per le persone.

Analoghi provvedimenti in altri comuni sono stati plauditi dalla popolazione, nel mentre qui **alcuni** (e le opposizioni) cercano di strumentalizzare ingiustamente e per fini biechi.

Alla data del 15 dicembre 2017, giorno in cui è stata assunta l'ordinanza citata (sabato 16 sarebbe stato l'ultimo giorno di apertura al pubblico della farmacia) risultavano al protocollo del comune solo tre manifestazioni di interesse all'erogazione del servizio farmaceutico di cui una era diretta alla gestione del dispensario. Oltre alla destinataria dell'ordinanza sindacale, vi era la disponibilità di una *società srl* con sede a Laurino e della titolare della farmacia di Ottati limitatamente alla gestione del dispensario, struttura che (in ragione delle proprie caratteristiche) non avrebbe assicurato una completa e piena erogazione del servizio farmaceutico.

Quadro specifico:

Preliminarmente e contrariamente a quanto afferito dalla sig.ra Corvino, si ritiene che nessuna normativa sia stata violata sul punto, **in ragione del preminente interesse pubblico** alla continuità del servizio farmaceutico, ampiamente salvaguardato dall'ordinanza sindacale di che trattasi. **Tanto è vero che la normativa richiamata dalla Corvino e che si assume essere stata violata, fa riferimento alle competenze poste in capo alla Regione in merito all'attivazione delle procedure tese all'assegnazione definitiva e/o provvisoria della sede.**

Ciò premesso si riscontra, di seguito, in maniera specifica ai punti A, B, C, e D dell'interrogazione instata. I punti predetti devono ritenersi integralmente ripetuti e trascritti in tale sede.

In merito al "Punto A" si significa quanto segue:

Il dott. Apicella nell'ottobre del 2017 (cfr. prot. n. 3383 del 13 ottobre 2017) inviava al comune unicamente e semplicemente il decreto dirigenziale n. 198 del 17.03.2017, dal quale si evinceva l'assegnazione della sede farmaceutica n. 10 in Eboli a suo favore. Si trattava di una comunicazione del tutto informale e comunque per sua natura non definitiva in attesa dei termini per l'impugnazione. Inoltre nulla stabiliva, il decreto, in ordine al giorno dell'apertura della nuova sede e della conseguente rinuncia da parte del dott. Apicella. Per cui i tempi e i

modi della "chiusura" dell'esercizio ad Aquara rimanevano affatto incerti. Del resto solo ed esclusivamente a seguito **dell'atto formale di rinuncia** (e di chiusura) comunicato ufficialmente al comune (cfr. nota prot. n. 4126 del 14.12.2017), la sede farmaceutica poteva ritenersi tecnicamente "vacante" con le conseguenze derivanti dal regime dell'incompatibilità. Pertanto prima di tale momento nessun provvedimento poteva essere assunto da parte del comune. Peraltro si ribadisce che l'interruzione del servizio ha riguardato pochissimi giorni (circa sei escludendo il sabato e la domenica), corrispondenti ai tempi tecnici necessari alla riapertura, seppur provvisoria. Ove e per quanto necessario si precisa ulteriormente che ogni competenza in ordine all'assegnazione spetta alla Regione e non al comune, con la conseguenza che l'unico strumento utile ad assicurare un servizio farmaceutico pieno e completo, alla stessa stregua della precedente gestione (e non con le forme più limitative e restrittive del dispensario) rimaneva e rimane lo strumento dell'ordinanza sindacale, adottata anche da numerosi altri comuni in analoghe situazioni.

In merito al "Punto B" si significa quanto segue:

E' pacifico che il **dispensario farmaceutico è una struttura non una farmacia**, destinata alla distribuzione dei soli medicinali di uso comune e di pronto soccorso già preconfezionati. Del resto **l'assenza di autonomia del dispensario e di un farmacista responsabile** (diverso da quello del titolare delle farmacie che ne ha assunto la gestione) fanno sì che il dispensario stesso non sia incluso nella programmazione dei turni e degli orari tipici della farmacia principale. Quindi, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corvino nell'interrogazione, nessuna "apertura piena" si poteva assicurare con l'utilizzo del dispensario anche in ragione delle sue intrinseche caratteristiche. Sicché in attesa dell'assegnazione provvisoria e/o definitiva da parte della Regione, l'unico strumento più idoneo ad assicurare in maniera piena e completa la continuità del servizio farmaceutico risultava proprio l'impiego dell'ordinanza sindacale, giuste anche le ragioni di urgenza a sostegno. In tale ordine anche la giurisprudenza (cfr. Tar Campania, sez. staccata di Salerno, n. 03746 del 12.11.2008) ha considerato la sussistenza delle ragioni di urgenza recate in un'ordinanza sindacale diretta ad assicurare la continuità del servizio farmaceutico. In particolare nell'arresto giurisprudenziale prefato è stato affermato che: "*Il provvedimento sindacale è stato adottato in applicazione dell'art.50 Tuel e degli artt. 32 della legge n. 833/1978 e 3 della L.R. n. 13/1985 che prevedono il potere del sindaco di emettere ordinanze contingibili ed urgenti in materia d'igiene e di sanità pubblica; ed è motivato in ragione della chiusura dell'unica farmacia rurale operante sul territorio comunale dovuta all'accettazione del titolare della stessa della nomina di altra sede farmaceutica e della necessità di garantire ai residenti la non interruzione delle condizioni complete di assistenza farmaceutica in Comune con non agevoli vie di comunicazione. Ne deriva che alla luce della descritta situazione sussistono, ad avviso del collegio e contrariamente a quanto si prospetta nel ricorso, gli elementi per l'emissione dell'ordinanza Sindacale contingibile ed urgente in una materia come quella della sanità pubblica, la cui tutela è predicata come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività ex art. 32 cost., precisando che gli strumenti giuridici ordinari per provvedere rientrano nella competenza della Regione ripetendosi che l'ordinanza è adottata con esplicita validità sino*

all'intervento di quest'ultima." Per mero scrupolo si ripete ancora una volta che la stessa Regione Campania (cfr. nota prot. n. 0843725 del 21.12.2017) nell'esplicare di avere attivato la procedura di affidamento in gestione provvisoria ai sensi della legge n. 48 del 1990, in attesa dell'assegnazione definitiva, ha considerato per la durata necessaria all'espletamento della stessa, **come valevole l'ordinanza sindacale in questione della quale ha preso atto**, così come anche la Regione Calabria, precedentemente (cfr. nota prot. n. 294515 del 29.09.2016) ed in ipotesi simili, prendeva atto di un'ordinanza sindacale **e ne riconosceva le ragioni di urgenza al fine di assicurare l'erogazione dei servizi farmaceutici ritenuti indispensabili**. Ed invero non può essere revocato in dubbio che la disciplina del servizio farmaceutico è materia pertinente "la tutela della salute" e che le farmacie costituiscono un presidio essenziale e il primo punto di riferimento socio-sanitario sui territori e nei piccoli centri come Aquara, se non forse l'unico. **Insomma l'ordinanza sindacale assunta dallo scrivente, nelle condizioni date, configurava e configura forse l'unico strumento atto a salvaguardare la piena e completa erogazione del servizio farmaceutico e, dunque, l'effettiva e reale tutela dell'interesse pubblico sotteso.**

In merito al "Punto C" si significa quanto segue:

la normativa di cui alla legge n. 48/1990 relativa all'utilizzo delle graduatorie regionali in caso di assegnazione provvisoria, risulta inconferente e richiamata del tutto impropriamente dalla Corvino. In primo luogo perché il comune non ha in nessun modo, nella fattispecie, provveduto ad effettuare una *assegnazione e/o gestione provvisoria* ai sensi e per gli effetti della n. 48/1990, ma ha solo assicurato la "continuità assistenziale farmaceutica" ritenendo sussistere le ragioni di urgenza, anche per le osservazioni dedotte, di cui all'articolato normativo richiamato nell'arresto giurisprudenziale sopra riportato. Più precisamente la *gestione provvisoria*, erroneamente e frettolosamente invocata nell'interrogazione che si riscontra, configura un provvedimento di urgenza che l'art. 129 del TULLSS - R.D. n. 1265/1934 - rimette (ora) in capo alla Regione. Ed è proprio a tale provvedimento d'urgenza che fa riferimento il co. 2 dell'art. 1 della L. 48/1990 che stabilisce "ove si verificassero gestioni provvisorie di farmacie, le stesse devono essere attribuite a coloro che sono risultati idonei all'ultimo concorso per l'assegnazione di farmacie, secondo l'ordine di graduatoria". Ne deriva che nelle more del conferimento della sede in titolarità definitiva dell'avente diritto, la Regione (e solo la Regione) può attivare la procedura di affidamento in gestione provvisoria della sede farmaceutica vacante, in osservanza della legge n. 48/90. **In sostanza l'assegnazione della "gestione provvisoria" ai sensi e con le modalità della legge n. 48/90 risulta di esclusiva competenza della Regione e nessuna pertinenza può avere con il ricorso all'ordinanza sindacale contingibile ed urgente adottata nel caso che ci occupa** (in questo senso cfr. anche note Regionali prot. n. 0843725 del 21.12.2017 e prot. n. 0852681 del 29.12.2017). Del resto è noto ed intuibile che ogni espletamento di procedure concorsuali, selettive o che avrebbero richiesto interPELLI, ovvero comunque dilatati i tempi dell'ordinanza sarebbero risultati incompatibili con le ragioni d'urgenza poste a motivazione dell'ordinanza stessa e con la natura *extra ordinem* del potere per il suo tramite esercitato.

In merito al "Punto D" si significa quanto segue:

Il quesito dedotto al punto in esame risulta assolutamente irrilevante e pretestuoso, cosicché nessuna risposta può essere seriamente data. Solo per mero scrupolo chiarificatorio si deduce che la scelta contestata fuoriesce da ogni valutazione pubblica, assumendo una dimensione squisitamente privatistica, ovvero frutto della libera contrattazione delle parti. Nessuno ha imposto di optare per un locale piuttosto che per un altro, ed ogni ipotesi in tal senso immaginata dalla interrogante, risulta assolutamente infondata e strumentale.

Conclusioni:

tutto quanto dedotto ed osservato si rappresenta che l'operato dello scrivente è stato sempre mosso e guidato dalla tutela degli interessi pubblici preminenti e **dalla necessità di assicurare ai cittadini di Aquara un servizio farmaceutico efficiente, pieno e completo, come difatti in concreto si è verificato**. Contrariamente le scelte suggerite dalla sig.ra Corvino nell'interrogazione avrebbero comportato una interruzione per alcuni mesi del servizio farmaceutico, ovvero una sospensione delle condizioni complete dell'assistenza farmaceutica nel caso di attivazione del dispensario.

Cordiali saluti

Il Sindaco



Pasquale Brenca

